

CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI DETTAGLIO PER L'ISTITUZIONE DELL'AGENZIA
PER L'ABITARE DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

TRA

Il Comune di Busto Arsizio (di seguito "Comune") c.f. e P.IVA 00224000125 con sede legale in Via F.lli D'Italia 12 a Busto Arsizio, -rappresentato dal Dott. Massimo Fogliani, in qualità di Dirigente del Settore II Servizi Sociali e Politiche della Casa, Servizi Sociali e Attività Amministrative, Politiche culturali e Sport, Biblioteca e Musei

E

L'Ente del Terzo Settore(di seguito "Soggetto Partner") con sede legale in _____, C.F. _____ e P. IVA _____, in persona del Legale Rappresentante, _____.

PREMESSO CHE

- La co-progettazione rappresenta una modalità alternativa all'appalto e riconducibile ai procedimenti di cui art. 119 D.Lgs 267/2000, art. 55 e ss. D.lgs 117/2017 e D.M. 72/2021, all'interno del quadro di riferimento fornito nell'articolo 1 (cc. 1, 3, 4) della legge 328/2000;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 522 del 12.11.2025 è stato approvato il Progetto di massima per l'istituzione dell'Agenzia dell'Abitare del Comune di Busto Arsizio e l'avvio del procedimento di co-progettazione con Enti del Terzo Settore (E.T.S.), ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2021, attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico, aperto a tutti gli E.T.S. interessati e qualificati operanti nel settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e parità di trattamento;
- Con determinazione dirigenziale n. 1973 del 16.12.2025 è stato approvato l'Avviso di co-progettazione finalizzato all'istituzione e all'avvio di un nuovo servizio sperimentale di Agenzia per l'Abitare, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017;
- Il Comune di Busto Arsizio, in qualità di Amministrazione Procedente, ha pubblicato in data _____ l'Avviso pubblico - Partecipazione al procedimento trasparente di co-progettazione per l'istituzione dell'agenzia per l'abitare del Comune di Busto Arsizio, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017.
- Il/i soggetti/i _____ è/sono stato/i ammesso/i alla fase di co-progettazione, con atto del _____.
- Il Comune di Busto Arsizio ha dato avvio al Tavolo di co-progettazione e il processo di co-progettazione si è concluso con l'approvazione di un unico progetto condiviso e del relativo piano finanziario, come da verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
- Il Comune di Busto Arsizio si è riservato la facoltà di stipulare una convenzione con l'Ente del Terzo Settore selezionato per dare attuazione al progetto condiviso.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
OGGETTO

La presente Convenzione disciplina i rapporti giuridici tra l'Ente e il Soggetto Partner per la realizzazione del progetto di dettaglio per l'istituzione dell'Agenzia per l'Abitare. Il progetto condiviso, che sarà allegato alla presente convenzione e ne costituirà parte integrante, definisce chiaramente le responsabilità dei soggetti aderenti e il piano finanziario. Le premesse, gli atti e documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Il Soggetto Partner dichiara di avere piena e completa conoscenza dei predetti atti e documenti, di averli esaminati e letti e di confermare le affermazioni contenute in premessa.

Art. 2
ATTIVITÀ E FINALITÀ

Le attività dell'Agenzia per l'Abitare, da attuare nel territorio comunale di Busto Arsizio, sono quelle definite nel progetto di dettaglio, basato sul Progetto di massima dell'Ente e sulla proposta progettuale dell'ETS selezionato.

L'obiettivo principale è la gestione coordinata di iniziative di offerta abitativa a costi accessibili. Il Soggetto Partner si obbliga a eseguire le attività previste dal Progetto, approvato al termine del Tavolo di co-progettazione. Le prestazioni dovranno essere eseguite alle condizioni riportate nell'avviso di manifestazione di interesse alla co-progettazione e secondo le specifiche contenute nella proposta progettuale approvata al termine del Tavolo di co-progettazione, ai quali si rimanda per tutti gli aspetti non trattati dalla presente.

Art. 3 OBBLIGHI DELL'ENTE

Il Comune di Busto Arsizio si impegna a:

- realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto, assumendosi la responsabilità che siano eseguiti nel pieno rispetto di quanto pattuito;
- assicurare l'indirizzo e il coordinamento delle attività con il Soggetto Partner, attraverso la figura del Coordinatore di progetto specificatamente individuata;
- informare il Soggetto Partner di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- verificare che il progetto venga realizzato nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti concordati e approvati dal Tavolo di co-progettazione; effettuare il monitoraggio e controllo del progetto nelle sue fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari;
- valutare eventuali modifiche/integrazioni e si riserva di chiedere al Soggetto Partner la riattivazione del Tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione o alla diversificazione delle tipologie di intervento e di servizio;
- esaminare la rendicontazione contabile finale, valutando l'ammissibilità delle spese al fine dell'erogazione dei contributi dovuti;
- fornire le risorse economiche, strumentali, di competenze e abitative stabilite nell'Avviso di manifestazione d'interesse. Le risorse economiche ammontano a 100.000,00 € annui, con la possibilità di modifica negli anni successivi al primo in base alle risorse disponibili del Comune.

Art. 4 OBBLIGHI DEL SOGGETTO PARTNER

Il Soggetto Partner, come identificato in premessa, si impegna a rispettare i seguenti obblighi, fondamentali per la corretta esecuzione del progetto:

- I. **Esecuzione del progetto:** realizzare gli interventi in piena coerenza con quanto previsto nel progetto esecutivo, assumendosi la responsabilità di garantirne la completa aderenza a quanto stabilito;
- II. **Rapporti con il Comune:**
 - mantenere un costante e proficuo confronto con il Comune di Busto Arsizio, attraverso la figura di un/una coordinatore/coordinatrice di progetto specificatamente designata;
 - fornire tempestivamente al Comune tutte le informazioni utili o necessarie alla corretta esecuzione del progetto;
 - comunicare prontamente al Comune qualsiasi evento o circostanza che possa causare ostacoli, ritardi o pregiudicare la realizzazione del progetto;
- III. **Gestione e monitoraggio:**
 - prevedere il monitoraggio quali-quantitativo del progetto e comunicarne gli esiti al Comune di Busto Arsizio, rispettando le modalità e le tempistiche stabilite.
 - raccogliere e trasmettere al Comune i dati necessari per la preparazione di report finanziari, consuntivi e ogni altro documento previsto dalla Convenzione o richiesto, con riferimento sia alla propria attività sia a quella degli altri soggetti mandanti della RTI/ATS.
 - rispettare scrupolosamente tutte le norme applicabili al progetto e le condizioni stabilite dalla presente Convenzione;
- IV. **Responsabilità e documentazione:**
 - assumersi la piena responsabilità della completezza e della correttezza della documentazione inviata per il monitoraggio e le rendicontazioni consuntive, sia per le proprie spese sia per quelle dei soggetti mandanti che rappresenta;
 - farsi carico del passaggio di ogni informazione relativa al progetto, al budget o alla rendicontazione verso gli altri soggetti mandanti della RTI/ATS;
 - conservare copia di tutta la documentazione, propria e dei mandanti rappresentati, per l'intera durata del progetto e per i successivi 5 anni;

- consentire lo svolgimento di verifiche in loco, anche senza preavviso, da parte dei funzionari del Comune di Busto Arsizio in qualsiasi fase dell'attività, estendendo tale obbligo anche alle mandanti che rappresenta;
- V. **Modifiche progettuali:** qualora ravvisi la necessità o l'opportunità di apportare modifiche o integrazioni al progetto, si impegna a sottoporle formalmente al Comune di Busto Arsizio. Le richieste, in particolare quelle relative a variazioni del piano di attività o alla riassegnazione di responsabilità tra i partner, dovranno essere debitamente motivate e corredate da un prospetto comparativo che metta a confronto la situazione iniziale con la nuova proposta. Il Comune si riserva di valutare le modifiche richieste entro 15 giorni, esprimendo parere positivo o negativo, oppure richiedendo la riattivazione del tavolo di coprogettazione;
- VI. **Adempimenti finanziari:**
- impegnarsi a versare le quote percentuali spettanti agli altri soggetti mandanti della RTI/ATS entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dei contributi dal Comune.

Art. 5 DURATA

La durata della Convenzione è di 2 anni, con decorrenza da _____ 2026, salvo proroghe. Il Comune ha la facoltà di rinnovare la durata per un massimo di ulteriori 2 anni alle medesime condizioni contrattuali, salva diversa decisione o diversa volontà delle parti, previa valutazione intermedia del progetto. È prevista una proroga tecnica non superiore a sei mesi per garantire la continuità del servizio.

Art. 6 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI IMPATTO

Per garantire l'efficacia e la trasparenza del progetto, in accordo con quanto previsto dal progetto definito e approvato dal Tavolo di co-progettazione, al Soggetto Partner è tenuto alla conduzione di attività di monitoraggio dei bisogni intercettati e dell'andamento delle attività sviluppate, al fine di consentire la valutazione di impatto del servizio. Questa attività, cruciale per misurare i risultati ottenuti e l'efficacia del servizio sarà condivisa con il Comune di Busto Arsizio nei luoghi di governance definiti ed eventuali altri attori che partecipano al tavolo di co-progettazione. Questo approccio garantisce una piena collaborazione e una gestione condivisa del percorso, assicurando che il progetto si evolva in modo sinergico con gli obiettivi prefissati.

Art. 7 RISORSE FINANZIARIE

Le risorse economiche erogate dal Comune sono contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990. Il Soggetto Partner si impegna a fornire una quota di cofinanziamento pari al ____ % del costo complessivo ammissibile del progetto.

Art. 8 RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il Soggetto Partner si impegna a presentare, con cadenza semestrale (dati al 30 giugno e 31 dicembre, da consegnare entro il 31 agosto e 28 febbraio dell'anno successivo) il report dettagliato delle attività svolte, comprensivo della rendicontazione finanziaria dell'utilizzo delle risorse assegnate a quota di co-finanziamento.

Art. 9 RIMBORSI E PAGAMENTI

Stante la funzione compensativa e non corrispettiva delle risorse messe a disposizione dall'ente, il trasferimento avverrà a titolo di copertura e rimborso dei costi di progetto effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati.

Le risorse economiche messe a disposizione, di cui all'art. 7, assumono natura e funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale e sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

A consuntivo l'importo di tali risorse potrà subire riduzioni qualora il piano economico-finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa indicate anche in ragione delle minori risorse che il partner progettuale abbia di fatto messo a disposizione del progetto rispetto a quelle previste in convenzione. La percentuale di cofinanziamento, così come definita all'art. 8, rimane invariata in relazione all'ammontare finale delle risorse rendicontate, che non possono comunque superare il valore economico massimo, come definito all'art. 8.

La quota di finanziamento verrà liquidata al Soggetto Partner in 3 tranches, il cui valore sarà determinato a inizio anno sulla base degli impegni assunti dal Comune di Busto Arsizio.

Il corrispettivo verrà così liquidato annualmente dall'Amministrazione Procedente:

- una quota, a titolo di anticipazione, pari al 20% del contributo concesso;
- una seconda quota in seguito alla verifica della rendicontazione semestrale, a copertura dei costi riconosciuti ammissibili;
- una quota a saldo, a seguito di verifica della relazione e rendicontazione annuale a copertura dei costi riconosciuti ammissibili.

Per la liquidazione sarà necessario inviare comunicazione PEC di richiesta indicando nell'oggetto "Richiesta erogazione contributo Agenzia per l'Abitare".

Il Soggetto Partner dovrà essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per tutta la durata contrattuale attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.

Art. 10 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Soggetto Partner è vincolato all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i, e al rispetto di tutte le disposizioni e gli obblighi in essa contenuti. Ai sensi della legge 136/2010 e succ. modificazioni il Soggetto Partner è tenuto ad utilizzare per i pagamenti esclusivamente conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui deve fornire all'Amministrazione Comunale le coordinate (IBAN – Banca o servizio postale – Agenzia), oltre che le generalità e codice fiscale dei soggetti che potranno operare sul medesimo conto.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, comunicare all'Amministrazione Comunale ogni variazione relativa alle notizie di cui sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis), della Legge n. 136 del 13.08.2010 il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dallo stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 11 RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO PARTNER

11.1 Personale Impiegato

Nell'esecuzione della presente convenzione, il Soggetto Partner s'impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e negli accordi integrativi in vigore, o altre forme di rapporto contrattuale a norma di legge, compresi gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalle vigenti normative e a erogare il servizio con personale specializzato, utilizzando la competenza tecnica e metodologica necessaria all'applicazione delle mansioni individuate e a garantire il buon funzionamento del progetto, nonché figure professionali qualificate per titoli e livello contrattuale.

11.2 Continuità degli operatori

Prima dell'avvio del servizio il Soggetto Partner deve fornire al Comune di Busto Arsizio un elenco nominativo degli operatori che intende impiegare, con indicazione, per ciascuno di essi, di:

- titolo di studio;
- requisiti professionali;
- mansioni;
- natura del rapporto di lavoro;
- costo orario.

Eventuali sostituzioni di personale dovranno essere effettuate garantendo il mantenimento dei requisiti indicati: è facoltà del Comune di Busto Arsizio richiedere la sostituzione di soggetti la cui inidoneità alla prestazione del servizio sia oggettivamente e adeguatamente motivata. Le eventuali sostituzioni o le nuove assunzioni devono essere comunicate con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto all'inizio del servizio del nuovo operatore. L'operatore sostituito dovrà curare il passaggio delle consegne all'operatore subentrante mediante la trasmissione degli strumenti operativi.

11.3 Obblighi di riservatezza e trattamento dati personali.

Il Soggetto Partner ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, i fatti, i documenti, e le informazioni o altro di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nello svolgimento della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione e trattamento dati personali.

Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione.

Il Soggetto Partner è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Busto Arsizio ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente convenzione, fermo restando che Soggetto Partner sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ente.

Nell'ambito di esecuzione della presente convenzione il Soggetto Partner assume la qualifica di Responsabile del Trattamento dei dati personali per conto del Titolare, rappresentato dal Comune di Busto Arsizio.

Il Soggetto Partner dovrà pertanto attenersi ai vincoli, agli obblighi ed alle norme sulla sicurezza dei dati personali, previsti dal nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, applicabile a decorrere dal 25/05/2018, ed, in particolare, dagli artt. 28, 29 e 32, in tema di misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato, nonché di tutta la successiva normativa nazionale in materia.

In tale qualifica di Responsabile del trattamento, esso potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario all'esecuzione del contratto, adottando tutte le misure previste dalle norme nel tempo vigenti in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

Il Soggetto Partner risponde per l'inosservanza della normativa e della prassi in materia di privacy e di trattamento dei dati personali degli utenti anche da parte dei dipendenti, consulenti e collaboratori impiegati da esso stesso o dagli enti mandanti che rappresenta.

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali forniti ai fini della stipula della convenzione in oggetto, si rimanda all'informativa ex artt. 13 e 14 del suddetto Regolamento UE 2016/679.

11.4 Obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori

Con riferimento alle responsabilità derivanti dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Soggetto Partner si assume ogni responsabilità riguardo all'adozione delle misure di prevenzione e protezione (inclusa la formazione) rivolte al personale, con conseguente esonero di responsabilità per il Comune di Busto Arsizio per quanto attiene l'espletamento delle attività in oggetto.

Il Soggetto Partner dovrà mostrare in particolare di avere adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici all'avvio delle attività in oggetto previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., e dovrà trasmettere al Comune di Busto Arsizio, entro 30 giorni dall'avvio del servizio in oggetto, la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, il nominativo del responsabile della sicurezza per l'impresa, del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

In caso di eventi incidenti sull'igiene e la salute pubblica il Soggetto Partner dovrà adeguarsi alle normative vigenti disposte dalle autorità competenti, adottando ogni cautela prevista dai protocolli sanitari per i suddetti casi al fine di tutelare gli operatori coinvolti e i beneficiari.

11.5 Conformità degli immobili

In caso di disponibilità di alloggi in proprietà dell'ente del terzo settore o nelle sue disponibilità ubicati a Busto Arsizio per la locazione a costi accessibili, il Soggetto Partner si assume ogni responsabilità riguardo al rispetto di ogni normativa vigente in merito alla regolarità dei contratti di locazione ove previsti, nonché alla conformità delle certificazioni necessarie a garantire l'abitabilità degli immobili e alla sicurezza degli inquilini, con conseguente esonero di responsabilità per il Comune di Busto Arsizio per quanto attiene l'espletamento delle attività correlate. Il Comune di Busto Arsizio potrà richiedere in ogni momento la visione dei documenti inerenti quanto indicato nel presente paragrafo.

Art. 12

CODICE DI COMPORTAMENTO, PATTO D'INTEGRITÀ, PIAO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 80/2021, il Soggetto Partner dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Busto Arsizio si è dotato di un Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) volto ad assicurare che tutti coloro che operano per conto e nell'interesse del Comune tengano comportamenti conformi ai principi di correttezza, anticorruzione e di trasparenza.

Ai fini di cui sopra, i soggetti partecipanti sono tenuti a prendere visione della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Il soggetto partner dichiara di avere preso visione e di ben conoscere gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico disposti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165", nonché dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Busto Arsizio, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 372 del 14/12/2020, visionabile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Busto Arsizio.

La convenzione potrà essere risolta di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 1456 del c.c., qualora l'Amministrazione Comunale dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza della violazione di uno o più obblighi prescritti dai sopra citati codici di comportamento.

La sottoscrizione della presente convenzione da parte del soggetto partner comporta l'accettazione integrale del contenuto dei succitati codici di comportamento e l'osservanza degli obblighi di condotta in essi prescritti anche da parte dei propri collaboratori e dipendenti.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare tempestivamente alla Prefettura ed al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il soggetto partner si impegna, altresì, a rispettare le previsioni del patto d'integrità allegato.

Art. 13 GARANZIE CONTRATTUALI

Qualsiasi responsabilità civile per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio, è interamente a carico del Soggetto Partner che si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Busto Arsizio dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

A tal fine il Soggetto Partner, anche per nome e per conto delle mandanti rappresentate, ha stipulato polizza di assicurazione n. _____ rilasciata da _____ con i massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO) definiti al termine del tavolo di co-progettazione.

La previsione di importo e di percentuali di scoperto o di franchigia e le relative condizioni non sono opponibili al Comune di Busto Arsizio.

Resta inoltre inteso che il Soggetto Partner dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione dei veicoli dello stesso nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

Art. 14 RIAPERTURA DELLA COPROGETTAZIONE - REVISIONE DELLA CONVENZIONE

L'ente procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere al Soggetto Partner:

- la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite del quinto del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto;
- di attivare nuove progettualità, non incluse nel progetto definitivo, nell'ottica di sviluppo del sistema di offerta abitativa sociale.

Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo verbalizzato e sottoscritto tra le parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Soggetto Partner espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ente purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della convenzione e non comportino a carico del partner maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica alla convenzione potrà essere introdotta dal Soggetto Partner se non sia stata concordata con l'ente procedente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche alla convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Soggetto Partner, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 15 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E INDIRIZZO

In merito alla realizzazione di quanto richiesto, sono riconosciute al Comune di Busto Arsizio, in quanto Amministrazione procedente, ampie facoltà di controllo e di indirizzo, compresa la possibilità di rescindere la convenzione nel caso vengano accertate violazioni alle suddette indicazioni.

Art. 16 PENALI

Fatto salvo il risarcimento del maggior danno qualora si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio, il Comune di Busto Arsizio si riserva di sanzionare, previa diffida, le seguenti tipologie di inadempimento, applicando le penali qui indicate:

- utilizzo da parte del partner di operatori non qualificati e/o con titolo diverso da quella concordato: € 500,00;
- mancata realizzazione della formazione e aggiornamento professionale annuale: € 400,00;

- comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 300,00;
- inosservanza di regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto (quali a mero titolo di esempio, tempi di attivazione degli interventi, tempistiche di riqualificazione dei locali, tempistiche di monitoraggio e valutazione, etc), co-definiti nel Progetto "Agenzia per l'Abitare", approvato al termine del Tavolo di co-progettazione: € 400,00;
- mancata effettuazione del servizio, sospensione o interruzione per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore: € 1.000,00;
- utilizzo non idoneo di locali e attrezzature: € 500,00.

Le irregolarità ed inadempienze accertate saranno previamente contestate al Soggetto Partner a mezzo PEC. Al partner verrà concesso un tempo non inferiore a 3 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione per la presentazione di eventuali controdeduzioni. L'ente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta al partner; qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini indicati, potranno essere applicate le penali.

In caso di applicazione della penale, l'ente provvederà ad incamerare l'importo della penale dal primo rimborso utile in liquidazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Soggetto Partner dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

Art. 17

DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE - CESSIONE DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto al Soggetto Partner di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, la convenzione in oggetto. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del C.C. è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'ente.

Art. 18

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Qualora si rilevino violazioni o irregolarità rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, il Comune di Busto Arsizio potrà contestare al soggetto attuatore l'inadempienza, assegnando un termine congruo per l'ottemperanza. In difetto il Comune potrà risolvere il contratto, fatta salva l'applicazione di eventuali penali ed in ogni caso fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

È facoltà del Comune di Busto Arsizio risolvere la presente convenzione di diritto senza necessità di ulteriori adempimenti, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa o rappresentazione della volontà esplicita di non voler proseguire il servizio ;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dell'applicazione del contratto nazionale di riferimento (CCNL cooperative sociali), delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, delle clausole stabilite nel percorso di co-progettazione, nonché degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- violazione del Codice di Comportamento dell'Ente, del Patto d'integrità e del PIAO;
- violazione delle prescrizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- reiterate gravi carenze nello svolgimento della convenzione a fronte di motivate contestazioni avanzate dall'amministrazione;
- perdita dei requisiti propedeutici alla partecipazione del Soggetto partner alla selezione o che hanno giustificato la stipula della convenzione;

Al Soggetto Partner spetterà il rimborso dei costi di progetto effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati fino al momento dello scioglimento della convenzione, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l'ente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. L'esecuzione in danno non esimerà il partner dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso fosse incorso a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

Art. 19

ONERI E SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico del Soggetto Partner, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del servizio in oggetto dovute per legge.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Le spese di registrazione e bollo sono a carico del Soggetto partner.

Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile, alle leggi e alle altre disposizioni vigenti in materia. Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio. È, pertanto, esclusa la clausola arbitrale.

Allegati:

Data _____

Il Dirigente Settore II
Comune di Busto Arsizio
Dott. Massimo Fogliani

Il/La Legale Rappresentante dell'ETS
